



CITTÀ DI RIVOLI

PROVINCIA DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 del 11/06/2015

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. CON DECORRENZA DAL 01.01.2015

L'anno **duemilaquindici**, addì **undici** del mese di **giugno** alle ore **17:30** in Rivoli, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è adunato in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale, nella quale sono membri i Signori:

AMORE EMMA	CONSIGLIERE	Presente
BARRINA ANTONIETTA	CONSIGLIERE	Presente
BERGONZI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
BUGNONE EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente
CAVALLARO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
DESSI' FRANCO	SINDACO	Presente
GARRONE CARLO	CONSIGLIERE	Presente
GRASSO MARA	CONSIGLIERE	Presente
LETTIERI ALFONSO	CONSIGLIERE	Assente
LUCARELLI GERARDO	CONSIGLIERE	Presente
MASSARO FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
MASSARO GIOVANNA	CONSIGLIERE	Assente
MESSINEO LUCA	CONSIGLIERE	Presente
MONTARULI MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	Assente
MONZEGLIO UGO	CONSIGLIERE	Presente
NICOLETTI FABRIZIO	CONSIGLIERE	Presente
PASQUALOTTO ELOISA	CONSIGLIERE	Assente
SAMMARTANO FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
SANTOIEMMA CESARE	CONSIGLIERE	Presente
SENATORE FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
TILELLI MARCO	PRESIDENTE	Presente
TORRESE STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
TREVISAN CARLOTTA	CONSIGLIERE	Presente
VACCA FEDERICA	CONSIGLIERE	Presente
VERNA GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 21

Assenti n. 4

Presiede il Presidente del Consiglio comunale: DOTT. TILELLI MARCO

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. SSA SCATIGNA ELISABETTA .

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. CON DECORRENZA DAL 01.01.2015**

Delibera su proposta del Sindaco

Visto il D.Lgs. n. 360/1998 istitutivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e successive modifiche ed integrazioni.

Richiamato l'art. 1, comma 142, della legge 27/12/2006, n. 296, riguardante le aliquote applicabili con riferimento all'addizionale comunale irpef.

Preso atto che i Comuni possono fissare l'aliquota dell'addizionale comunale i.r.p.e.f. in misura non eccedente il limite del 0,8% e possono altresì stabilire un'aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale caso le medesime devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'irpef nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.

Considerato che, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, l'imposta sul reddito delle persone fisiche è applicata ai sotto riportati scaglioni di reddito:

- a) fino a € 15.000 euro,
- b) oltre € 15.000 euro e fino a € 28.000 euro
- c) oltre € 28.000 euro e fino a € 55.000 euro
- d) oltre € 55.000 euro e fino a € 75.000 euro
- e) oltre € 75.000 euro.

Preso atto della deliberazione consiliare n. 131 del 21/12/2001 con la quale è stata istituita nel Comune di Rivoli l'addizionale comunale irpef, con decorrenza dall'anno 2002, nella misura dello 0,2%.

Richiamato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Addizionale Comunale irpef medesima, approvato con delibera del Consiglio comunale n.41 del 19/04/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha altresì stabilito delle soglie di esenzione per l'assoggettamento all'addizionale medesima.

Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 22 giugno 2011 si è provveduto ad aumentare, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, l'aliquota dell'Addizionale Comunale irpef nella misura dello 0,4%, prevedendo una soglia di esenzione per redditi irpef inferiori e pari a € 12.000,00.

Dal momento che i Comuni, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'irpef e stabilire delle soglie di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali.

Ai sensi dell'art.14 comma 8 del D.Lgs. n.23/2011 e successive modifiche, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito individuato dal Ministero dell'Economia e Finanze.

Dato atto che ai sensi dell'art.8 D.Lgs. n.175/2014, ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni sono tenuti all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Dal momento che l'art.13 comma 15 del D.L. n.201/2011, convertito nella Legge n.214/2011,

prevede che “a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione”.

Preso atto che il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è stato ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015, con Decreto del Ministero dell'interno firmato in data 13.05.2015, ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Visti i ripetuti tagli dei trasferimenti statali a favore degli enti locali, che continuano a minare gli equilibri di bilancio, al fine di reperire ulteriori risorse finanziarie si rende necessario prevedere un aumento dell'aliquota relativa all'addizionale comunale irpef.

Si rende altresì necessario adeguare il Regolamento comunale in oggetto sulla base delle disposizioni normative vigenti in materia di addizionale comunale irpef.

L'adozione del presente atto compete al Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 7 dello Statuto comunale;

Tutto ciò premesso, si propone che il Consiglio comunale

DELIBERI

1. di modificare il “Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'i.r.p.e.f.”, come da documento allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in base a quanto espresso in premessa;
2. nello specifico di prendere atto delle seguenti modifiche:
 - **all'art.1** comma 1 viene aggiunto il seguente comma 1 ter “A decorrere dal 1° gennaio 2015 le aliquote relative all'Addizionale Comunale I.R.P.E.F., vengono fissate, differenziandole a secondo degli scaglioni di reddito fissati per l'imposta sui redditi delle persone fisiche nazionale, ai sensi dell'art.11 DPR n.917/86, nelle seguenti misure:

Scaglione redditi	Aliquota %
Da € 0 a € 15.000	0,50
Da € 15.001 a € 28.000	0,60
Da € 28.001 a € 55.000	0,65
Da € 55.001 a € 75.000	0,70
Oltre € 75.001	0,80

- **all'art.2** viene inserito il comma 4 sulla base delle vigenti disposizioni normative “A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, con le modalità e tempistiche previste dalla normativa medesima”.
- **all'art.3** comma 2 viene aggiunto il seguente comma 2 ter “Dall'anno di imposta 2015, viene altresì stabilita una soglia di esenzione dell'addizionale comunale Irpef, per tutti i soggetti con reddito imponibile Irpef inferiore o pari a e 15.000,00”.

3. di approvare il regolamento comunale istitutivo dell'addizionale comunale IRPEF così come modificato;

4. di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015;

5. di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, in via telematica pubblicando i relativi dati sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it. Deliberazione proposta dal Consiglio Comunale.

FS/fs

Sulla deliberazione su esposta è stato acquisito il parere favorevole della Commissione congiunta ai sensi dell'art. 23 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile del Dirigente Direzione Servizi Economico Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/00;

Acquisito il visto di conformità dell'atto alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti del Segretario Generale ;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori;

uditi gli interventi, la registrazione dei quali è depositata agli atti,

con 13 voti favorevoli , 7 voti contrari (Bergonzi, Messineo, Senatore, Torrese, Trevisan, Vacca, Verna), 1 astenuto (Lucarelli) su 21 consiglieri presenti e 20 votanti

APPROVA

La delibera

Deliberazione n. 52 del 11/06/2015

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **8** del **11.06.2015**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
TILELLI MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
SCATIGNA ELISABETTA

Deliberazione divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE
SCATIGNA ELISABETTA



CITTÀ DI RIVOLI

Corso Francia 98 - 10098 Rivoli (TO) - tel. 011.9513300 - fax 011.9513399

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 DEL 19/04/2007

Modifiche

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 13/02/2008

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 115 DEL 29/11/2010 (revocata)

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 75 DEL 22/6/2011

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. DEL /2015

Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

1. Il Comune ha istituito, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 21/12/2001 l'Addizionale Comunale I.R.P.E.F., a partire dal 1° gennaio 2002 .

1.bis. Con propria deliberazione il Consiglio Comunale ha disposto di variare a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'aliquota relativa all'Addizionale Comunale I.R.P.E.F., nella misura complessiva di 0,4 punti percentuali.

1.ter. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le aliquote relative all'Addizionale Comunale I.R.P.E.F., vengono fissate, differenziandole a secondo degli scaglioni di reddito fissati per l'imposta sui redditi delle persone fisiche nazionale, ai sensi dell'art.11 DPR n.917/86, nelle seguenti misure:

Scaglione redditi	Aliquota %
Da € 0 a € 15.000	0,50
Da € 15.001 a € 28.000	0,60
Da € 28.001 a € 55.000	0,65
Da € 55.001 a € 75.000	0,70
Oltre € 75.001	0,80

2. L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno in cui si riferisce l'addizionale, come previsto dal comma 142 lett. c), punto 2), legge n. 296 del 27/12/2006.

3. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'art.1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27/12/2006.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27/12/2006.

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, legge 296 del 27/12/2006.

3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002.

4. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, con le modalità e tempistiche previste dalla normativa medesima.

Articolo 3

ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite delibera consiliare con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.
2. Dall'anno d'imposta 2008, viene stabilita una soglia di esenzione dell'addizionale comunale Irpef, per tutti i soggetti con reddito imponibile Irpef inferiore a € 10.000,00.
- 2bis. Dall'anno di imposta 2011, viene altresì stabilita una soglia di esenzione dell'addizionale comunale Irpef, per tutti i soggetti con reddito imponibile Irpef inferiore o pari a € 12.000,00.
- 2ter. Dall'anno di imposta 2015, viene altresì stabilita una soglia di esenzione dell'addizionale comunale Irpef, per tutti i soggetti con reddito imponibile Irpef inferiore o pari a € 15.000,00
3. Per i redditi Irpef superiori alle soglie sopracitate, l'addizionale comunale è dovuta per intero.
4. In assenza di deliberazione per gli anni successivi è confermata la soglia stabilita nel precedente esercizio.

Articolo 4

VERSAMENTO

1. Il versamento dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge n. 296 del 27/12/2006.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente, in caso di pubblicazione successiva al predetto termine.

Articolo 5

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.



CITTÀ DI RIVOLI

PROVINCIA DI TORINO

Proposta N. 2015 / 806
TRIBUTI E CATASTO

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. CON DECORRENZA DAL 01.01.2015

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 21/05/2015

LA DIRIGENTE
CARGNINO TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

PROVINCIA DI TORINO

Proposta N. 2015 / 806
TRIBUTI E CATASTO

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. CON DECORRENZA DAL 01.01.2015

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 21/05/2015

IL DIRIGENTE
CARGNINO TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

PROVINCIA DI TORINO

Proposta N. 2015 / 806
TRIBUTI E CATASTO

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. CON DECORRENZA DAL 01.01.2015

VISTO DI CONFORMITA'

Visto di conformità dell'atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

FAVOREVOLE.

Lì, 26/05/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
SCATIGNA ELISABETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

PROVINCIA DI TORINO

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 52 del 11/06/2015

Certificato di Esecutività

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. CON DECORRENZA DAL 01.01.2015 .

Visto l'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata in data 30/06/2015 è diventata esecutiva per decorrenza dei termini il 11/07/2015.

Città di Rivoli, 17/04/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa SCATIGNA ELISABETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

PROVINCIA DI TORINO

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 52 del 11/06/2015

**Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUTIVO
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. CON DECORRENZA DAL 01.01.2015**

.

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15gg. consecutivi, dal 30/06/2015 al 15/07/2015

Rivoli, 16/07/2015

SCATIGNA ELISABETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)